



COMUNICATO STAMPA n. 33/25

Lussemburgo, 13 marzo 2025

Sentenza della Corte nella causa C-271/24 P | Shuvalov / Consiglio

Guerra in Ucraina: la Corte di giustizia conferma le misure restrittive adottate nei confronti di Igor Shuvalov, ex vice primo ministro del governo russo

L'impugnazione di Igor Shuvalov avverso la sentenza del Tribunale del 7 febbraio 2024 è respinta

Tra il 2008 e il 2018 Igor Shuvalov è stato vice primo ministro del governo russo. Dal 24 maggio 2018 è diventato presidente della Vnesheconombank (VEB.RF, Banca di sviluppo e del commercio estero, Russia). In quanto istituzione finanziaria pubblica, tale banca attua la politica economica decisa dal presidente della Russia e condotta dal governo di quest'ultima.

Nel febbraio 2022, ritenendo che Shuvalov sostenesse azioni e politiche che compromettono l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina, il Consiglio dell'Unione europea ha inserito il suo nome nell'elenco delle persone soggette alle misure restrittive adottate dall'Unione europea ¹. Ciò ha comportato, in particolare, il congelamento dei suoi capitali e delle sue risorse economiche nonché il divieto d'ingresso e di transito nel territorio dell'Unione.

Nel settembre 2022 ² e nel marzo 2023 ³ il Consiglio ha deciso di prorogare le misure restrittive nei suoi confronti.

Il ricorso di Shuvalov diretto all'annullamento di tali atti del Consiglio, nella parte in cui lo riguardano, è stato respinto dal Tribunale dell'Unione europea ⁴. Egli ha quindi impugnato la sentenza del Tribunale dinanzi alla Corte di giustizia.

La Corte respinge l'impugnazione, confermando dunque la sentenza del Tribunale.

La Corte osserva, in particolare, che il Tribunale non ha commesso alcun errore di diritto dichiarando che **il Consiglio poteva fondarsi su cariche e dichiarazioni pubbliche di Shuvalov precedenti all'adozione degli atti controversi**. Il Tribunale ha inoltre dichiarato correttamente che, da un lato, il Consiglio aveva dimostrato che Shuvalov sosteneva azioni o politiche avverse all'Ucraina e, dall'altro, che gli atti in questione erano stati sufficientemente motivati.

Inoltre, il Tribunale ha correttamente dichiarato che **tali atti non pregiudicano il contenuto essenziale del diritto di proprietà di Igor Shuvalov** e che la limitazione apportata dalle misure restrittive a tale diritto non appare manifestamente inadeguata rispetto all'obiettivo da esse perseguito.

IMPORTANTE: Avverso le sentenze o ordinanze del Tribunale può essere presentata impugnazione alla Corte di giustizia, limitatamente alle questioni di diritto. In linea di principio, l'impugnazione non ha effetti sospensivi. Se essa è ricevibile e fondata, la Corte annulla la decisione del Tribunale. Nel caso in cui la causa sia matura per essere decisa, la Corte stessa può pronunciarsi definitivamente sulla controversia. In caso contrario, essa rinvia la causa al

Tribunale, che è vincolato alla decisione resa dalla Corte in sede d'impugnazione.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il [testo integrale e, se del caso, la sintesi](#) della sentenza sono pubblicati sul sito CURIA il giorno della pronuncia.

Contatto stampa: Sofia Riesino ☎ (+352) 4303 2088.

Restate in contatto!



¹ [Decisione \(PESC\) 2022/265](#) del Consiglio del 23 febbraio 2022 che modifica la decisione 2014/145/PESC concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina; [regolamento di esecuzione \(UE\) 2022/260](#) del Consiglio del 23 febbraio 2022 che attua il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina.

² [Decisione \(PESC\) 2022/1530](#) del Consiglio del 14 settembre 2022 che modifica la decisione 2014/145/PESC; [regolamento di esecuzione \(UE\) 2022/1529](#) del Consiglio del 14 settembre 2022 che attua il regolamento (UE) n. 269/2014.

³ [Decisione \(PESC\) 2023/572](#) del Consiglio del 13 marzo 2023 che modifica la decisione 2014/145/PESC; [regolamento di esecuzione \(UE\) 2023/571](#) del Consiglio del 13 marzo 2023 che attua il regolamento (UE) n. 269/2014.

⁴ Sentenza del Tribunale del 7 febbraio 2024, Shuvalov/Consiglio, [T-289/22](#).